

Accesso libero	Abbonamenti Standard	Abbonamenti Premium	Contatti	Abbonamenti
----------------	----------------------	---------------------	----------	-------------



CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 3 giugno 2014 n. 2832 - Pres. De Felice, Est. Carella - T.E.S.S. - Costa del Vesuvio s.p.a. (Avv.ti Soprano e Massimo) c. Gestioni Esse s.r.l. (Avv.ti Laudadio e Scotto), Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. Stato Biagini) e Regione Campania ed altri (n.c.) - (riforma T.A.R. Campania - Napoli, Sez. III, sent. n. 19876 del 2008).

1. Turismo - Legge quadro per il turismo - Disciplina prevista dall'art. 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217 - Presupposti per l'applicabilità - Individuazione.

2-3. Turismo - Contributi per immobili turistici - Ex L. 19 dicembre 1992, n. 488 - Presupposti - Necessità che il terreno ovvero l'immobile su cui dovrà essere realizzato l'impianto ricettivo-alberghiero oggetto del finanziamento debba essere rispondente ai vigenti specifici vincoli urbanistici e di destinazione d'uso già al momento in cui viene svolta l'istruttoria delle domande - Sussiste - Fattispecie.

1. Alla stregua di quanto previsto dall'art. 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217 ("Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica"), occorre: a) che l'area interessata dall'intervento ricettivo-alberghiero deve essere preindividuata con tale specifica finalità in base ad apposto vincolo di destinazione; b) che per la operatività di questo non è sufficiente possedere un diritto di proprietà o altro diritto reale o di godimento del suolo sul quale la specifica attività dovrà essere esercitata; c) che le incidenti situazioni di tutela ambientale o paesistica e quant'altro non sono idonee da sole a superare le condizioni di vincolo cui è ispirata l'indicata legislazione particolare sul potenziamento delle infrastrutture alberghiere.

2. Il sistema delle agevolazioni di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488 in materia turistica, non può essere ancorato a condizioni di non chiara fattibilità ovvero a variabili di incerta concretizzazione, ma, al contrario, abbisogna di un quadro normativo-urbanistico (nel quale il programma di investimenti si andrà ad inserire), idoneo ad ingenerare la ragionevole certezza in ordine alla sua possibile realizzazione e cantierabilità. Ciò si traduce, sul piano pratico, nella necessità che il terreno ovvero l'immobile su cui dovrà essere realizzato l'impianto ricettivo-alberghiero oggetto del finanziamento debba essere rispondente ai vigenti specifici vincoli urbanistici e di destinazione d'uso già al momento in cui viene svolta l'istruttoria delle domande (1).

3. E' legittimo il provvedimento con il quale una società privata non è stata ammessa alle agevolazioni di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per non aver tempestivamente prodotto, entro il termine di scadenza previsto dal bando per la presentazione della relativa domanda, "idonea documentazione attestante la corretta destinazione d'uso dell'immobile" oggetto del progetto da sovvenzionare (nella specie si trattava del restauro e recupero funzionale di Villa Signorini in Ercolano, con destinazione ricettivo-alberghiera), non avendo la società stessa provato che l'immobile, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione prevista dal bando per l'attuazione del Patto Territoriale, fosse vincolato ad attività ricettivo-alberghiera.

(1) Cfr. C.G.A., sent. 10 giugno 2009, n. 540.

Ha aggiunto la sentenza in rassegna che, diversamente opinando e, cioè, consentendo la richiesta di un consistente finanziamento pubblico per la realizzazione di una iniziativa imprenditoriale su di un'area o struttura in atto non conforme alle prescrizioni urbanistiche di settore (e che si assume possa diventare tale in un futuro più o meno prossimo) significherebbe, da un lato, eludere lo spirito della normativa richiamata e, dall'altro, ammettere la possibilità di incentivare anche istanze di erogazione, del tutto superficiali o disinvolute e con una compatibilità urbanistica meramente astratta e potenziale.

N. 02832/2014REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 364 del 2010, proposto da:

T.E.S.S. - Costa del Vesuvio s.p.a., nella persona dell'amministratore in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Soprano e Arturo Massimo, con domicilio eletto presso Enrico Soprano in Roma, via degli Avignonesi, 5;

contro

Gestioni Esse s.r.l., nella persona dell'amministratore in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Felice Laudadio e Ferdinando Scotto, con domicilio eletto presso Felice Laudadio in Roma, via Alessandro III, 6;

Ministero dello Sviluppo Economico, nella persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Regione Campania, Europrogetti & Finanza s.p.a. in liquidazione, non costituiti;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE III n. 19876/2008, resa tra le parti, concernente mancata ammissione alle agevolazioni per la realizzazione del progetto di restauro e recupero funzionale di "Villa Signorini" ubicata nel comune di Ercolano

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gestioni Esse s.r.l. e del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2014 il Cons. Vito Carella e uditi per le parti gli avvocati De Tilla per delega dell'avvocato Soprano, Sanino per delega degli avvocati Laudadio e Scotto e l'avvocato dello Stato Biagini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Risulta dalla sentenza appellata che il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha accolto, con condanna alle spese, il ricorso proposto dalla società Gestioni Esse s.r.l., odierna appellata, non ammessa alle agevolazioni di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per non aver tempestivamente prodotto, entro il termine di scadenza previsto dal bando per la presentazione della relativa domanda, "idonea documentazione attestante la corretta destinazione d'uso dell'immobile" oggetto del progetto da sovvenzionare per il restauro e recupero funzionale di Villa Signorini in Ercolano, con destinazione ricettivo-alberghiera.

Detta sentenza ha ritenuto che il requisito, da attestare documentalmente al momento della presentazione della domanda di agevolazione, fosse quello della rispondenza, "cioè della compatibilità", della destinazione d'uso dell'immobile agli strumenti urbanistici ed alle prescrizioni in materia ambientale, come nella specie provato dall'esibito nullaosta della Soprintendenza e con l'apposita perizia giurata, certificante che l'intervento in questione e la destinazione d'uso non erano in contrasto con le prescrizioni urbanistiche, circostanza poi confermata dall'effettivo rilascio del permesso di costruire e dell'autorizzazione ambientale.

2.- Tale pronuncia è stata impugnata dall'appellante T.E.S.S.- Costa del Vesuvio s.p.a. (incorporante la società consortile per azioni "il Miglio D'Oro", soggetto attuatore del Patto Territoriale) a mezzo di due motivi per violazione di legge ed eccesso di potere, nei rilievi che la motivazione, posta dalla Banca istruttrice (Europrogetti & Finanza s.p.a.) a fondamento dell'esclusione, non è stata la mancanza del permesso di costruire (peraltro postumo e tardivo rispetto al termine di scadenza previsto dal bando), bensì la mancata esibizione della idonea documentazione dichiarante la destinazione d'uso dell'immobile allo specifico vincolo (ricettivo-alberghiero), non surrogabile dal nullaosta della soprintendenza e dalla perizia giurata; in subordine, l'addebito della responsabilità alla Banca citata, non potendo il soggetto attuatore fare altro che attenersi alle risultanze istruttorie acquisite.

La difesa statale si è formalmente costituita in giudizio.

La società appellata Gestioni Esse s.r.l. ha opposto l'infondatezza del gravame in trattazione, sostenendo che una diversa interpretazione condurrebbe alla certa esclusione di nuove iniziative imprenditoriali, in considerazione anche dei tempi ristretti accordati dal bando (tre mesi).

La società appellante ha prodotto memoria di replica in vista dell'odierna udienza pubblica, fissata per la data del 4 marzo 2014, ribadendo la non conformità dell'intervento proposto alla normativa urbanistica per la destinazione d'uso ricettivo-alberghiera.

3.- Come da suesesa illustrazione, oggetto del contendere è la rispondenza alla vigente normativa, generale e speciale di gara, al momento della domanda di agevolazione finanziaria introdotta ai sensi della legge n. 488 del 1992, in particolare quanto alla sussistenza della destinazione d'uso del relativo immobile ad attività ricettivo-alberghiera.

Nella specie, l'avviso pubblico di gara, all'art. 8, nel disciplinare le modalità di presentazione dei progetti, prescrive che le domande devono pervenire, "a pena di esclusione, perentoriamente, entro le ore 13.00 del 23.2.2003, complete di: ... idonea documentazione attestante la corretta destinazione d'uso dell'immobile".

Dispone sul punto l'art. 2 del d.m. 20 ottobre 1995, n. 527 ("Regolamento recante le modalità e le

procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese") che alla data di presentazione della domanda "tale immobile deve essere già rispondente, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso".

Prevede infine, con riguardo ai soggetti beneficiari ed alle agevolazioni concedibili, il punto 2.1. della circolare MICA n. 900516 del 13 dicembre 2000, che "alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, il suolo e gli immobili interessati dal programma di investimenti devono essere già rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione o da perizia giurata".

I giudici di prima istanza, pur muovendo correttamente da tali presupposti, sono tuttavia pervenuti alla opposta conclusione che la finalità incentivante "prende in considerazione anche nuovi interventi...e non solo quelli già presenti...", di conseguenza ritenendo sufficiente la sola "compatibilità" documentata da nullaosta della soprintendenza e da perizia giurata, esibiti a corredo della domanda di partecipazione alla selezione.

L'appello è fondato e la sentenza merita perciò di essere riformata.

4.- Giova subito richiamare l'art. 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217 ("Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica"), il quale stabilisce che:

"Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo, in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse e della utilità sociale, le regioni, con specifiche leggi, sottopongono a vincolo di destinazione le strutture ricettive indicate dall'articolo 6, in conformità anche con le indicazioni derivanti dagli atti della programmazione regionale. Sono esclusi dal vincolo gli alloggi rurali, gli alloggi gestiti da affittacamere e le case e gli appartamenti per vacanze.

Nell'ambito delle previsioni dei piani regolatori regionali i comuni provvedono ad individuare le aree destinate ad attività turistiche e ricettive e a determinare la disciplina di tutela e utilizzazione di tali aree, tenendo conto dei piani di sviluppo predisposti dalle regioni.

Entro un anno dall'entrata in vigore delle leggi regionali i comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici, secondo quanto previsto al primo comma del presente articolo e individuano in essi le aree destinate agli insediamenti turistici produttivi che a tal fine sono vincolate.

Per rispondere ad esigenze di miglioramento dell'assetto territoriale e di sviluppo del settore turistico, destinazioni diverse da quella originaria di aree e strutture turistiche e ricettive possono essere previste dai piani regolatori generali e loro varianti.

Il vincolo di destinazione può essere rimosso su richiesta del proprietario solo se viene comprovata la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva e previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti e opportunamente rivalutati ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.

Le regioni, con proprie leggi, fissano criteri e modalità per la rimozione del vincolo di destinazione, le sanzioni per i casi di inadempienza ed i necessari raccordi con le norme ed i piani urbanistici".

Tanto comporta, da un canto, che l'area interessata dall'intervento ricettivo-alberghiero deve essere preindividuata con tale specifica finalità in base ad apposito vincolo di destinazione; dall'altro, che per la operatività di questo non è sufficiente possedere un diritto di proprietà o altro diritto reale o di godimento del suolo sul quale la specifica attività dovrà essere esercitata; e, dall'altro ancora, che le incidenti situazioni di tutela ambientale o paesistica e quant'altro non sono idonee da sole a superare le condizioni di vincolo cui è ispirata l'indicata legislazione particolare sul potenziamento

delle infrastrutture alberghiere.

Come ritenuto in un caso consimile da questo Consiglio di Stato (C.G.A.R.S., 10 giugno 2009, n. 540), il sistema delle agevolazioni di cui alla legge n. 488 del 1992, non può essere ancorato a condizioni di non chiara fattibilità ovvero a variabili di incerta concretizzazione, ma, al contrario, abbisogna di un quadro normativo-urbanistico (nel quale il programma di investimenti si andrà ad inserire), idoneo ad ingenerare la ragionevole certezza in ordine alla sua possibile realizzazione e cantierabilità.

Ciò si traduce, sul piano pratico, nella lampante necessità che il terreno ovvero l'immobile su cui dovrà essere realizzato l'impianto ricettivo-alberghiero oggetto del finanziamento debba essere rispondente ai vigenti specifici vincoli urbanistici e di destinazione d'uso già al momento in cui viene svolta l'istruttoria delle domande.

Al contrario, diversamente opinando e, cioè, consentendo la richiesta di un consistente finanziamento pubblico per la realizzazione di una iniziativa imprenditoriale su di un'area o struttura in atto non conforme alle prescrizioni urbanistiche di settore (e che si assume possa diventare tale in un futuro più o meno prossimo) significherebbe, da un lato, eludere lo spirito della normativa richiamata e, dall'altro, ammettere la possibilità di incentivare anche istanze di erogazione, del tutto superficiali o disinvolute e con una compatibilità urbanistica meramente astratta e potenziale.

La società appellata non ha provato che Villa Signorini, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione prevista dal bando per l'attuazione del Patto Territoriale, fosse vincolata ad attività ricettivo-alberghiera.

5.- Per concludere, non è vano ricordare che la legge n. 488 del 1992 è strutturata, tramite l'erogazione delle agevolazioni, a sostegno e per il potenziamento delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, intraprese che vanno perciò individuate secondo i previsti canoni di settore.

Vale a dire che la compatibilità urbanistica ed edilizia, ai fini dell'ammissione alle agevolazioni finanziarie previste dalla ricordata legge n. 488 del 1992, deve sussistere all'attualità e non possono trovare ingresso a confronto comparativo domande non conformi a legge, che andrebbero ad alterare le "pari" opportunità delle istanze concorrenti e che sono soddisfatte in base all'ordine di posizione in graduatoria fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, va respinto il ricorso di primo grado, dovendo essere il vincolo (nella specie ricettivo-alberghiero) reale e non solo potenziale.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto (ricorso numero: 364/2010), accoglie l'appello e, per l'effetto, a riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente FF

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Vito Carella, Consigliere, Estensore

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 03/06/2014.



*** Inizio pagina**